

Codice A1512A

D.D. 15 dicembre 2023, n. 736

Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione del Programma Regionale FSE Plus 2021-2027 della Regione Piemonte: approvazione delle Linee Guida a supporto dei beneficiari per la rilevazione dei dati utili alla quantificazione degli indicatori



ATTO DD 736/A1500A/2023

DEL 15/12/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

OGGETTO: Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione del Programma Regionale FSE Plus 2021-2027 della Regione Piemonte: approvazione delle Linee Guida a supporto dei beneficiari per la rilevazione dei dati utili alla quantificazione degli indicatori

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 ha stabilito le disposizioni comuni (RDC) applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 ha istituito il Fondo sociale europeo Plus (di seguito anche FSE+) e abrogato il Regolamento (UE) n. 2013/1296;
- l'Accordo di Partenariato con l'Italia per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, presentato in versione definitiva il 10 giugno 2022, è stato approvato dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)4787 del 15/07/2022;
- la D.G.R. n. 7-4281 del 10.12.2021 individua nel Responsabile pro tempore della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro l'Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo, responsabile dell'attuazione della relativa programmazione;
- la D.G.R. n. 2-4852 del 8.4.2022 ha approvato la proposta di Programma regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)5299 del 18.7.2022 ha approvato il programma "PR Piemonte FSE+ 2021/2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita";
- la D.G.R. n. 4-5458 del 03.8.2022 ha recepito il Programma FSE+ 2021/2027 della Regione

Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con la succitata Decisione;

- la D.G.R. n. 1-5631 del 19/09/2022 ha istituito il Comitato di Sorveglianza (CdS) del Programma Regionale (PR) FSE Plus Piemonte, sulla base di quanto previsto dal R.D.C. 2021/1060, dal PR FSE+ 2021- 2027 e dal Codice europeo di condotta sul partenariato;

- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2023)5578 del 10.8.2023 ha recepito la versione aggiornata del Programma Fondo Sociale Europeo plus 2021-2027 della Regione Piemonte, modificando la Decisione di esecuzione C(2022)5299 del 18.7.2022;

- la D.G.R. n. 1-7601 del 30/10/2023 ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2023)5578 del 10/08/2023, recependo la versione aggiornata del programma Fondo Sociale Europeo Plus 2021/2027 della Regione Piemonte;

- con Determinazione dirigenziale n. 319 del 29.06.2023 è stato approvato il Sistema di gestione e controllo del Programma FSE plus 2021-2027 (Si.Ge.Co.) e sono state definite l'organizzazione, le procedure e gli strumenti orientati alla semplificazione al fine di assicurare l'efficacia, l'efficienza, la legalità e la regolarità nell'attuazione degli interventi, garantendo la separazione delle funzioni tra le Autorità del Programma;

Considerato che il Regolamento (UE) 2021/1060 prevede l'istituzione di un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e definisce una serie di requisiti per il monitoraggio e la valutazione dei programmi che beneficiano del sostegno finanziario del FSE+, in particolare:

- l'art. 16 prevede che il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione sia composto da indicatori di output e di risultato e che debbano essere individuati target intermedi (2024) per gli indicatori di output e finali (2029) per gli indicatori di output e di risultato. Il comma 2 prevede inoltre la definizione di valori target in relazione a tutti gli obiettivi specifici scelti a livello di Programma;

- l'art. 17 individua la metodologia che deve essere adottata per istituire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione;

- l'articolo 42 dispone che le Autorità di gestione hanno la responsabilità di trasmettere periodicamente i dati alla Commissione, secondo le specifiche dei regolamenti, e si prevede che tali dati siano di buona qualità e affidabili;

- l'articolo 69, comma 4, impone agli Stati membri di garantire la qualità, l'accuratezza e l'affidabilità del sistema di monitoraggio e dei dati sugli indicatori;

- l'articolo 72, comma 1, lettera e), indica tra le funzioni dell'Autorità di gestione quella di "registrare e memorizzare elettronicamente i dati su ciascuna operazione necessaria per il monitoraggio, la valutazione, la gestione finanziaria".

Verificato inoltre che:

- l'art. 17 del Reg. (UE) 2021/1057 prevede che i programmi che beneficiano del sostegno del FSE+ si avvalgano di indicatori comuni di output e di risultato, scelti tra quelli previsti nell'allegato I del citato regolamento, così come di indicatori specifici di programma per monitorare i progressi compiuti;

- l'art. 17 sopra richiamato stabilisce inoltre al comma 5 che i dati degli indicatori per i partecipanti sono trasmessi solo quando siano disponibili tutti i dati richiesti al punto 1.1 dell'all. I relativi a tale

partecipante.

Preso atto che il Programma Regionale (PR) FSE Plus Piemonte - CCI 2021IT05SFPR012 riporta per ogni priorità e obiettivo specifico l'indicatore di output e di risultato e il relativo valore target individuato.

Considerato che:

- il monitoraggio aiuta a rilevare e quantificare qualsiasi deviazione dai piani e dagli obiettivi iniziali del programma approvato e che gli indicatori sono il principale strumento di monitoraggio;
- la funzione primaria degli indicatori comuni è favorire e garantire la trasparenza sulla realizzazione dei Programmi nei confronti delle parti interessate (Consiglio UE, Parlamento, Commissione, Stati Membri) ed è quindi necessario garantire la raccolta di informazioni pertinenti, comparabili e coerenti a livello UE;
- la Commissione ha messo a disposizione delle Autorità di gestione il documento denominato "*Common Indicators Toolbox*" che fornisce indicazioni circa la definizione e la modalità di raccolta degli indicatori comuni;

Considerato inoltre che:

- ad eccezione delle operazioni OS(l) rivolte agli indigenti e alle operazioni OS(m), i dati personali per tutti gli indicatori per ciascun partecipante devono essere registrati e conservati;
- i dati degli indicatori relativi ai partecipanti e agli enti vanno rilevati univocamente, ovvero una volta soltanto, per operazione, anche laddove il partecipante o l'ente sia coinvolto in più progetti dell'operazione stessa o nel caso di abbandono anticipato dell'attività;
- che risulta essenziale per l'alimentazione del sistema di monitoraggio la corretta rilevazione e imputazione a sistema dei dati dei partecipanti da parte dei soggetti beneficiari di finanziamenti a valere sul PR FSE+ 2021/2027;

Dato atto che, in linea con l'art. 6.3, lettera a, del Reg. (UE) 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati ('Regolamento generale sulla protezione dei dati' - GDPR), l'art. 4 del Reg. (UE) 2021/1060 fornisce agli Stati membri la base giuridica per il trattamento dei dati personali necessari per gli indicatori comuni, per il monitoraggio, la valutazione, il controllo e l'audit;

È ritenuto pertanto indispensabile fornire ai beneficiari indicazioni, anche operative, sulle modalità di raccolta dei dati e sulle finalità del sistema di monitoraggio predisposto dall'Autorità di Gestione;

Dato atto che tali indicazioni sono contenute nel documento denominato "Linee Guida a supporto dei beneficiari per la rilevazione dei dati utili alla quantificazione degli indicatori", allegato al presente atto;

Verificato che si procederà a dare massima visibilità al documento citato attraverso;

- la pubblicazione dello stesso sul sito internet della Regione Piemonte all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/monitoraggio-valutazioni>
- l'organizzazione di momenti di divulgazione ai beneficiari sul sistema di monitoraggio, anche in relazione agli adeguamenti predisposti sulle procedure informatiche in uso;

Considerato che ai sensi dell'art 72, comma 1, del Reg. (UE) n. 2021/1060 l'Autorità di Gestione è responsabile della gestione del programma operativo allo scopo di conseguire gli obiettivi del Programma;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1- 4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

determina

1) di approvare il documento denominato "Linee Guida a supporto dei beneficiari per la rilevazione dei dati utili alla quantificazione degli indicatori" quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di dare atto che si procederà alla pubblicazione di tale documento sul sito internet della Regione Piemonte <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/monitoraggio-valutazioni>;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione non sarà pubblicata sul sito internet della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparenza", perché la pubblicazione non è prevista dal D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)

Firmato digitalmente da Arturo Faggio

Allegato

PROGRAMMA REGIONALE 2021-2027
FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS
OBIETTIVO
"INVESTIMENTI IN FAVORE
DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA"

LINEE GUIDA
a SUPPORTO DEI BENEFICIARI
per la RILEVAZIONE dei DATI UTILI
alla QUANTIFICAZIONE degli
INDICATORI

INDICE

ACRONIMI E ABBREVIAZIONI	2
1. OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI	3
2. GLI INDICATORI DI <i>OUTPUT</i> E DI RISULTATO DEL PROGRAMMA	8
2.1 GLI INDICATORI COMUNI.....	8
2.1.1 INDICATORI COMUNI <i>OUTPUT</i>	8
A) INDICATORI COMUNI OUTPUT RELATIVI AI PARTECIPANTI	
CONDIZIONE OCCUPAZIONALE.....	8
ETÀ DEI PARTECIPANTI	11
LIVELLO DI ISTRUZIONE DEI PARTECIPANTI	11
CONDIZIONE DI SVANTAGGIO	15
B) INDICATORI COMUNI OUTPUT RELATIVI AGLI ENTI	
2.1.2 GLI INDICATORI COMUNI DI RISULTATO	18
A) INDICATORI COMUNI DI RISULTATO IMMEDIATO	
B) INDICATORI COMUNI DI RISULTATO A LUNGO TERMINE	
2.2 INDICATORI SPECIFICI DI PROGRAMMA	21
3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	22
APPENDICI.....	I
APPENDICE 1 – LIVELLO DI ISTRUZIONE: CLASSIFICAZIONE ISCED	II
APPENDICE 2 – CODIFICA DELLA CITTADINANZA	III

ACRONIMI E ABBREVIAZIONI

AdG	Autorità di Gestione
CE	Commissione Europea
FSE+	Fondo Sociale Europeo Plus
IFPL	Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro
GDPR	Regolamento (UE) 2016/679
PR	Programma Regionale Piemonte FSE+ 2021-2027
RDC	Regolamento Disposizioni Comuni – Regolamento (UE) n. 2021/1060
UE	Unione Europea

1. OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI

Il presente documento mira a fornire ai beneficiari indicazioni utili alla raccolta e al conferimento dei dati relativi ai partecipanti e agli enti coinvolti negli interventi finanziati nell'ambito del **Programma Regionale FSE+ 2021-2027 della Regione Piemonte** – d'ora in poi anche solo PR – ai fini del calcolo, da parte dell'AdG, degli indicatori previsti dalla normativa unionale e dalle collegate indicazioni per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia del Programma e, in particolare:

- ✓ il Regolamento (UE) 2021/1060 - d'ora in poi, anche solo RDC – che stabilisce la necessità, per ciascun programma, di utilizzare gli indicatori come strumento principale per il monitoraggio dei suoi progressi – misurando e dando evidenza dei beni e servizi forniti, verificando i progressi e registrando i cambiamenti prodotti - verso gli obiettivi definiti all'interno di un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione;
- ✓ il Regolamento (UE) 2021/1057 - d'ora in poi, anche solo Regolamento FSE+ - che definisce, nell'Allegato I¹, l'insieme degli indicatori di *output* e di risultato comuni (come di seguito definiti) ai Programmi FSE+, che vanno valorizzati e comunicati nel corso dell'attuazione di ciascun Programma;
- ✓ il documento '*Common indicators toolbox*' – d'ora in poi, *Toolbox* – reso pubblico dalla Commissione europea al fine di offrire ulteriori elementi di supporto e contenente specifiche in relazione alla classificazione degli indicatori comuni (come di seguito definiti) nonché, per ciascuno di essi, informazioni sul significato e sulle modalità di valorizzazione.

Gli indicatori previsti, in continuità con la programmazione precedente, sono riconducibili alle seguenti categorie principali:

- **indicatori finanziari**, mirati a monitorare i progressi del Programma in termini di risorse programmate e sostenute per obiettivo specifico;
- **indicatori di *output***, mirati a “misurare i risultati tangibili specifici dell'intervento”² ovvero ciò che è prodotto o fornito direttamente tramite l'attuazione di un'operazione del FSE+;

¹ Gli indicatori di *output* e di risultato comuni ai Programmi FSE+ sono elencati negli Allegati I, II e III del Regolamento citato; per una maggiore chiarezza, in questa sede si fa esclusivo riferimento all'Allegato I poiché quest'ultimo riguarda gli indicatori comuni applicabili agli obiettivi specifici da (a) ad (I), i soli di pertinenza del PR FSE+ approvato dalla Regione Piemonte.

² RDC, Art 2, p.13.

- **indicatori di risultato**, tesi a “misurare gli effetti degli interventi finanziati”³ in termini di potenziale cambiamento della situazione di enti o partecipanti che hanno ricevuto il sostegno - per esempio nella loro situazione occupazionale – e che si distinguono, a loro volta, in:
 - indicatori di risultato immediato, i quali colgono “la situazione immediatamente (o entro quattro settimane) dopo che è terminata l'operazione che ha ricevuto il sostegno”;
 - indicatori di risultato a lungo termine⁴, i quali monitorano “la situazione del partecipante in un determinato momento dopo la data di conclusione dell'intervento”⁵.

Le tipologie sopra richiamate (indicatori di *output* e di risultato) vengono ricondotte alle seguenti categorie:

- **Indicatori comuni**, che rappresentano l'insieme minimo di indicatori richiesti per ciascun programma, danno conto di informazioni pertinenti alle politiche dell'UE comparabili e coerenti a livello di Unione e, per questo, vengono utilizzati dalle AdG per monitorare l'avanzamento del programma e comunicarne i progressi e sono oggetto di attenzione specifica nell'ambito del Regolamento FSE+ e del *Toolbox*, sopra richiamati;
- **Indicatori specifici**, che, in linea con la normativa, possono essere identificati, per ciascun Programma in relazione al raggiungimento di risultati attesi non misurabili attraverso gli indicatori comuni. Di tali indicatori si darà conto, in sintesi nel paragrafo dedicato nella parte conclusiva del documento.

I principi generali che accomunano le sopra richiamate categorie di indicatori e che riguardano ruolo, modalità e tempistiche di intervento sia dell'AdG, sia dei beneficiari sono così riassumibili:

DEFINIZIONI E FOCUS

1 Tutti gli indicatori comuni, e buona parte di quelli specifici di Programma, fanno riferimento alle seguenti definizioni:

- **partecipante** = persona fisica che beneficia direttamente del sostegno del FSE+⁶;

³ RDC, Art 2, p.14.

⁴ Regolamento FSE+, Allegato I.

⁵ Ibidem

⁶ Si fa riferimento a tutti i partecipanti, ivi compresi coloro che abbandonano l'intervento prima della sua conclusione.

- o **ente** = organizzazione che beneficia direttamente del sostegno del FSE+, sotto forma di erogazione di denaro o di servizi.

Il presente documento approfondisce prevalentemente le modalità e le tempistiche di raccolta dei dati utili alla valorizzazione degli **indicatori di output relativi ai partecipanti**, categoria per la quale è fondamentale il ruolo dei beneficiari nella raccolta dei dati e nell'implementazione delle procedure informatiche messe a disposizione dall'AdG.

TEMPISTICHE E MODALITÀ DI RACCOLTA DEI DATI

2

Gli **indicatori relativi ai partecipanti e agli enti vanno rilevati univocamente** (cioè, una volta soltanto) a livello di operazione, anche laddove il partecipante o l'ente sia coinvolto in più progetti della medesima⁷.

L'AdG deve, pertanto, avere a disposizione, ai fini della valorizzazione degli indicatori, i dati di partecipanti ed enti con riferimento ai seguenti termini:

CATEGORIA INDICATORI	TEMPISTICHE DI RILEVAZIONE	SPECIFICHE
OUTPUT	Avvio	Alla data di entrata nell'operazione
RISULTATO IMMEDIATO	<i>Entro 4 settimane dalla conclusione</i>	Entro 28 giorni dopo che il singolo partecipante ha lasciato l'operazione
RISULTATO A LUNGO TERMINE	<i>A 6 mesi dalla conclusione</i>	180 giorni dopo che il singolo partecipante ha lasciato l'operazione

A questo fine, **i beneficiari sono tenuti a raccogliere i dati richiesti all'avvio dell'operazione/progetto.**

3

Gli **indicatori relativi ai partecipanti** presuppongono l'esistenza, per ciascuno di essi, di *record* riguardanti una serie di **informazioni di natura personale (genere, età, grado di istruzione, condizione occupazionale e nazionalità) e sensibile (condizione di svantaggio)**, il cui trattamento deve avvenire in conformità al Reg. (UE) n. 2016/679 riguardante la protezione dei dati personali e alle disposizioni nazionali di recepimento e la cui base giuridica è rappresentata dall'art. 4 del RDC. In linea di principio, i *record* relativi a ciascun partecipante devono risultare completi

⁷ Laddove, invece, il partecipante prenda parte a più operazioni distinte, va conteggiato tante volte quante sono le operazioni di cui beneficia.

di tutte le informazioni indispensabili all'alimentazione degli indicatori di *output* a carattere personale.

Per poter monitorare e controllare l'attuazione del principio dell'uguaglianza di genere, tutti i dati degli indicatori comuni dell'allegato I del regolamento FSE+ relativi ai partecipanti sono ripartiti per genere.

4

I dati utili alla valorizzazione degli indicatori devono essere raccolti tempestivamente e con continuità dagli operatori all'avvio dell'attività in quanto indispensabili all'AdG per monitorare il raggiungimento dei *target* previsti, in particolare in relazione al *target* intermedio (2024), e ai fini della **trasmissione alla Commissione europea** per via elettronica. L'alimentazione deve consentire il rispetto delle seguenti tempistiche regolamentari da parte dell'AdG:

- gli *indicatori di output* e di *risultato immediato* sono trasmessi con cadenza semestrale, a fine gennaio e a fine luglio, a partire da gennaio 2022;
- gli *indicatori di risultato a lungo termine* vengono trasmessi due volte durante il periodo di programmazione: entro il 31 gennaio 2026 e nella relazione finale in materia di *performance*⁸.

Nella trattazione che segue, nella quale confluiscono tutti gli elementi desunti dalla regolamentazione UE e dagli orientamenti metodologici sopra richiamati, vengono presentati gli indicatori necessari al monitoraggio in relazione alle attività finanziate dal FSE+, ricondotti ai seguenti sottoinsiemi:

1. indicatori comuni, distinti in

- i. indicatori comuni di **output**
 - A. in relazione ai *partecipanti*, distinti per:
 - ✓ condizione occupazionale;
 - ✓ età;
 - ✓ livello di istruzione;
 - ✓ condizione di svantaggio.
 - B. in relazione agli enti.
- ii. indicatori comuni di **risultato** distinti, in relazione al momento in cui vengono rilevati, tra quelli di risultato immediato e a lungo termine;

⁸ Art. 43 RDC.

2. indicatori specifici di programma.

Per ciascun sottoinsieme, cui è dedicata una Sezione del presente documento, oltre alle specifiche relative agli oggetti di misurazione e alle modalità di valorizzazione, viene fornita una tabella che riporta, in corrispondenza di ciascun indicatore, la classificazione in uso a livello di UE⁹, la relativa definizione ufficiale assunta a riferimento per la corretta valorizzazione e, se del caso, ulteriori specifiche a supporto della corretta classificazione e misurazione.

Con riferimento agli indicatori di *output* relativi ai partecipanti e agli enti – che richiedono, come già esplicitato in premessa, il fattivo contributo dei beneficiari - vengono, inoltre, fornite indicazioni circa le modalità di registrazione dei relativi dati sui sistemi informativi regionali (tabelle di codifica).

⁹ Prendendo a riferimento il *Toolbox* per gli indicatori comuni del FSE+ e, per gli indicatori specifici, il PR FSE+ Piemonte, in cui sono rappresentati gli indicatori scelti.

2. GLI INDICATORI DI OUTPUT E DI RISULTATO DEL PROGRAMMA

2.1 GLI INDICATORI COMUNI

Gli indicatori comuni sono definiti dalla Commissione Europea nell'allegato I del Reg. (UE) 2021/1057 e sono utilizzati per alimentare il sistema di monitoraggio regionale, nazionale ed europeo. Grazie alle definizioni esplicative presenti nel Toolbox e adottate dall'Autorità di Gestione a livello di programma, vengono raccolte e condivise informazioni comparabili e coerenti a livello dell'Unione.

2.1.1 GLI INDICATORI COMUNI OUTPUT

A) GLI INDICATORI COMUNI DI OUTPUT RELATIVI AI PARTECIPANTI

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE

Nella Tabella seguente, sono evidenziati gli indicatori comuni di *output* relativi ai partecipanti individuati all'interno del PR FSE+ Piemonte riferiti alla condizione occupazionale.

TAB. 1 CONDIZIONE OCCUPAZIONALE

CODICE e DENOMINAZIONE INDICATORE	Definizione indicatore¹⁰
EECO01 - Numero totale di partecipanti	Persone che beneficiano direttamente di un'operazione del FSE+
EECO02 - Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo	Persone prive di lavoro, disponibili a lavorare e che cercano attivamente lavoro e/o registrate come disoccupate sulla base delle definizioni nazionali
EECO03 – Disoccupati di lungo periodo	Disoccupati, secondo la definizione dell'indicatore EECO02, con un periodo continuativo di disoccupazione di almeno 1 anno (12 mesi o più)
EECO04 - Inattivi	Persone che non fanno attualmente parte della forza lavoro, ovvero che non risultano né occupati né disoccupati secondo le definizioni fornite
EECO05 - Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi	Persone di età compresa tra 15 e 89 anni che svolgono un'attività lavorativa retribuita, anche autonoma

¹⁰ Per le definizioni contenute nella presente tabella, si fa esplicito riferimento alle fonti riportate nel Toolbox e, nello specifico, alle definizioni provenienti dalla Direzione Generale "Occupazione, affari sociali e inclusione, *Labour Market policy statistics – Methodology* 2018.

Nella Tabella 2, sono riportati, inoltre, i codici relativi allo stato occupazionale che, ai fini della valorizzazione degli indicatori di cui sopra, dovranno essere utilizzati dai beneficiari in fase di alimentazione delle procedure informatiche messe a disposizione dall'AdG, nonché alcuni esempi di descrizioni utilizzate nelle precedenti programmazioni e confluite nelle codifiche aggiornate, presenti sui sistemi regionali. L'analisi è stata effettuata a partire dalle definizioni fornite da ANPAL e recepite nel *Toolbox*.

In particolare, si intende per:

- ✓ **Disoccupati:** persone solitamente senza lavoro, disponibili a lavorare e che cercano attivamente lavoro. Le persone considerate "disoccupati iscritti ai centri per l'impiego" secondo le definizioni nazionali sono sempre incluse in questa categoria anche se non soddisfano tutti e tre i criteri¹¹.
- ✓ **Occupati:** persone di età compresa tra 15 e 89 anni che:
 - svolgono un lavoro per ottenerne una retribuzione, un profitto o un tornaconto familiare;
 - non stanno lavorando ma avevano un'occupazione o un'attività da cui sono temporaneamente assenti [...];
 - producono prodotti agricoli la cui parte principale è destinata alla vendita o al baratto.

Rientrano nel novero degli occupati anche i lavoratori autonomi titolari di un'attività economica, un'azienda agricola o uno studio professionale, in quanto percettori di una retribuzione o profitto in presenza di condizioni specifiche¹².

- ✓ **Inattivi:** persone che non risultano né occupate, né disoccupate, secondo le definizioni fornite in precedenza.

¹¹ Ai sensi del D.lgs. 150/2015 e del DL 4/2019, i soggetti in stato di disoccupazione sono quelli che richiedono la DID e che, alternativamente, soddisfano uno dei seguenti requisiti: 1) non svolgono attività lavorativa, sia di tipo subordinato che autonomo; 2) sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art 13 del TU delle imposte sui redditi di cui al DPR 917/1986 (4.800 euro).

¹² 1) lavorano nella propria impresa, studio professionale o azienda agricola per ricavarne un profitto [...]; 2) dedicano tempo alla gestione di un'impresa, uno studio professionale o un'azienda agricola [...]; 3) stanno avviando un'impresa, un'azienda agricola o uno studio professionale [...].

TAB. 2. TAVOLA REGIONALE DI CODIFICA DELLA CONDIZIONE OCCUPAZIONALE

CODICE	CONDIZIONE MERCATO DEL LAVORO	ESEMPI
U1	DISOCCUPATI	Soggetti nelle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> ✓ CONSERVAZIONE STATO DI DISOCCUPAZIONE ✓ PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI SENZA MANTENIMENTO RAPPORTO DI LAVORO (NASPI...) ✓ OCCUPATO SOTTO SOGLIA ✓ TIROCINANTE EXTRA CURRICOLARE
U2	DISOCCUPATI da 12 mesi o più	Soggetti nelle seguenti condizioni da 12 mesi o più : <ul style="list-style-type: none"> ✓ CONSERVAZIONE STATO DI DISOCCUPAZIONE ✓ PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI SENZA MANTENIMENTO RAPPORTO DI LAVORO (NASPI...) ✓ OCCUPATO SOTTO SOGLIA ✓ TIROCINANTE EXTRA CURRICOLARE
U3	IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE	Soggetti che cercano attivamente una prima occupazione (IN CERCA di PRIMA OCCUPAZIONE).
U4	IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE da 12 mesi o più	Soggetti che cercano attivamente una prima occupazione da 12 mesi o più (IN CERCA di PRIMA OCCUPAZIONE DA OLTRE 12 MESI)
U5	INATTIVI	Soggetti che non ricercano attivamente lavoro diversi dagli studenti (a titolo esemplificativo: casalinghe/i, <i>neet</i>)
U6	STUDENTI	Soggetti inattivi che frequentano un percorso di studi o formazione, compresi i tirocinanti curricolari.
U7	OCCUPATI	Soggetti che risultano occupati tra cui: <ul style="list-style-type: none"> ✓ APPRENDISTATO (tutte le tipologie) ✓ LAVORATORE AUTONOMO ✓ IMPRENDITORE ✓ COADIUVANTE ✓ OCCUPATO ALLE DIPENDENZE ✓ OCCUPATO CON CONTRATTI A CAUSA MISTA ✓ COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ✓ PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI CON MANTENIMENTO RAPPORTO DI LAVORO (CIG...) <p><i>Nel caso di Formazione aziendale, gli occupati sotto soglia sono considerati occupati.</i></p>

ETÀ DEI PARTECIPANTI

Nella Tabella seguente, sono evidenziati gli indicatori comuni di *output* relativi ai partecipanti individuati all'interno del PR FSE+ Piemonte riferiti all'età.

TAB. 3. Età dei partecipanti

CODICE e DENOMINAZIONE INDICATORE	Definizione indicatore¹³
EECO06 - Minori di età inferiore a 18 anni	Numero di partecipanti di età inferiore a 18 anni al momento in cui entrano a far parte di un'operazione del FSE+
EECO07 - Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni	Numero di partecipanti di età compresa tra i 18 e i 29 anni al momento in cui entrano a far parte di un'operazione del FSE+
EECO08 Partecipanti di età pari o superiore a 55 anni	Numero di partecipanti di età pari o superiore a 55 anni al momento in cui entrano a far parte di un'operazione del FSE+

A seguito dell'inserimento, da parte del beneficiario, della data di nascita dei partecipanti, l'età viene rilevata dall'AdG in fase di monitoraggio, elaborandola puntualmente dai sistemi mediante incrocio tra la data di nascita e quella di avvio dell'intervento.

LIVELLO DI ISTRUZIONE DEI PARTECIPANTI

Nella Tabella seguente, sono evidenziati gli indicatori comuni di *output*, individuati all'interno del PR FSE+ Piemonte, riferiti al livello di istruzione dei partecipanti.

TAB. 4. LIVELLO DI ISTRUZIONE DEI PARTECIPANTI

CODICE e DENOMINAZIONE INDICATORE	Definizione indicatore¹⁴
EECO09 - Titolari di un diploma di istruzione secondaria di primo grado o inferiore (ISCED 0-2)	Partecipanti per i quali il più alto livello di istruzione conseguito al momento di entrare a far parte di un intervento FSE+ equivale a ISCED 2 o è inferiore.

¹³ Per le definizioni contenute nella presente tabella, si fa esplicito riferimento alle fonti riportate nel Toolbox e, nello specifico, alle definizioni provenienti dalla Direzione Generale "Occupazione, affari sociali e inclusione, *Labour Market policy statistics – Methodology* 2018.

¹⁴ Per le definizioni contenute nella presente tabella, si fa esplicito riferimento alle fonti riportate nel Toolbox e, nello specifico, alle definizioni provenienti dalla Direzione Generale "Occupazione, affari sociali e inclusione, *Labour Market policy statistics – Methodology* 2018 e, nel loro ambito, alla Classificazione internazionale standard dell'istruzione (ISCED) 2011, richiamata nel seguito del paragrafo.

CODICE e DENOMINAZIONE INDICATORE	Definizione indicatore ¹⁴
EEC010 - Titolari di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)	Partecipanti per i quali il più alto livello di istruzione conseguito equivale a ISCED 3 o a ISCED 4.
EECO11 - Titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)	Partecipanti per i quali il più alto livello di istruzione conseguito equivale a ISCED 5, ISCED 6, ISCED 7 o ISCED 8.

In Italia, i titoli di studio sono comunemente classificati sulla base del sopra richiamato sistema internazionale ISCED - *International Standard Classification of Education* - il sistema *standard* internazionale dell'UNESCO di classificazione dei corsi di studio e dei relativi titoli nella sua versione più recente adottata dalla 36° sessione della Conferenza generale UNESCO, nel novembre 2011. Tale classificazione, viene richiamata in Appendice al presente documento (Appendice 1).

Nella Tabella seguente, vengono riportate inoltre le codifiche che, ai fini della valorizzazione degli indicatori di cui sopra, dovranno essere utilizzati dai beneficiari in fase di alimentazione delle procedure informatiche messe a disposizione dall'AdG, nonché alcuni esempi di descrizioni utilizzate nelle precedenti programmazioni e confluite nelle codifiche aggiornate, presenti sui sistemi regionali.

TAB. 5 . tavola di codifica del livello di istruzione

CODICE	LIVELLO DI ISTRUZIONE	ESEMPI
Z1	<i>Nessun titolo</i>	Comprende: ✓ NESSUN TITOLO
Z2	<i>Istruzione primaria/ Licenza elementare</i>	Comprende: ✓ LICENZA ELEMENTARE ✓ LICENZA ELEMENTARE/ATTESTATO DI VALUTAZIONE FINALE ✓ SENZA DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO E ISCRITTO AL CPIA"

CODICE	LIVELLO DI ISTRUZIONE	ESEMPI
Z3	<i>Istruzione secondaria di primo grado/ Licenza media</i>	Comprende: <ul style="list-style-type: none"> ✓ LICENZA MEDIA /AVVIAMENTO PROFESSIONALE ✓ LICENZA MEDIA O SUPERAMENTO BIENNIO SUPERIORE ✓ LICENZA MEDIA INFERIORE O DI AVVIAMENTO
Z4	<i>Istruzione secondaria di secondo grado che non permette l'accesso all'istruzione terziaria (percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale (leFP))</i>	Comprende: <ul style="list-style-type: none"> ✓ QUALIFICA PROFESSIONALE REGIONALE POST-DIPLOMA /CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE ✓ QUALIFICA PROFESSIONALE POST OBBLIGO ✓ QUALIFICA TRAMITE APPRENDISTATO ✓ QUALIFICA PROFESS. REG. ✓ SCUOLA MAGISTR. (3 ANNI) ✓ IST.PROFESS. (2-3 ANNI) ✓ ALTRI CORSI FORM. PROFESS. ✓ DIPLOMA DI QUALIFICA ✓ QUALIFICA PROFESSIONALE (CORSI PROM. REGIONI)
Z5	<i>Istruzione secondaria superiore che permette l'accesso all'istruzione terziaria</i>	Comprende: <p>LICEI</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO CHE PERMETTE L"ACCESSO ALL"UNIVERSITA" ✓ DIPLOMA (NON SPECIFICATO) ✓ DIPLOMA DI MATURITA E SCUOLA SUPERIORE ✓ ISTITUTO D'ARTE ✓ LICEO CLASSICO ✓ LICEO SCIENTIFICO ✓ LICEO LINGUISTICO ✓ MAGISTRALE (4 ANNI) <p>ISTITUTI TECNICI</p> <ul style="list-style-type: none"> - DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO CHE PERMETTE L"ACCESSO ALL"UNIVERSITA" - ITI MECCANICI, ELETTRONICI, ELETTROTECNICI, CHIMICI, INFORMATICI, GRAFICI, TESSILI, AERONAUTICI, COMMERCIALI, PER GEOMETRI, AGRARI) - ALTRI DIPLOMI - ALTRI DIPLOMI D'AREA TECNICA

CODICE	LIVELLO DI ISTRUZIONE	ESEMPI
		ISTITUTI PROFESSIONALI ✓ DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO CHE PERMETTE L'ACCESSO ALL"UNIVERSITÀ" ✓ ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO (5 ANNI) ✓ ALTRI DIPLOMI AREA PROFESSIONALE
Z6	IFTS Formazione professionale Post diploma	Comprende: ✓ QUALIFICA PROFESS. POST DIPLOMA ✓ CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE. IFTS
Z7	AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica ITS (Istituti Tecnici Superiori)"	Comprende: ✓ DIPLOMA DI TECNICO SUPERIORE (ITS) ✓ CERTIFICATO SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE ✓ DIPLOMA ACCADEMICO I LIV. AFAM ✓ DIPLOMA PARAUN./UNIVERS. ✓ ALTA FORM. ARTISTICA E MUSICALE (AFAM) E EQUIPOLLENTI
Z8	Laurea (1° ciclo)	Comprende: ✓ LAUREA I LIV. (TRIENNALE), DIPLOMA UNIVERSITARIO ✓ LAUREA DI BASE ✓ DIPLOMA UNIVERSITARIO O LAUREA DI BASE
Z9	Laurea magistrale (2° ciclo) Master	Comprende: ✓ LAUREA MAGISTRALE/SPECIALISTICA II LIV., DIPLOMA DI LAUREA DEL VECCHIO ORDINAM. ✓ MASTER POST LAUREA DI BASE ✓ LAUREA SPECIALISTICA ✓ DIPLOMA POST LAUREA ✓ MASTER POST-LAUREA DI BASE ✓ LAUREA ✓ LAUREA (NON SPECIFICATA) ✓ QUALIFICA PROFESSIONALE POST LAUREA (MASTER) ✓ DIPLOMA POST-LAUREA
V1	Dottorato	Comprende: ✓ TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA ✓ DOTTORATO DI RICERCA ✓ QUALIFICA PROFESSIONALE POST LAUREA (DOTTORATO)

CONDIZIONE DI SVANTAGGIO

In considerazione dell'attenzione prioritaria riservata dal FSE+ al tema dell'inclusione, sono previsti indicatori specifici riservati ai destinatari in particolari condizioni di potenziale vulnerabilità/svantaggio in ragione di condizioni psicofisiche, provenienza geografica, appartenga a minoranza o disagio abitativo. Nella Tabella seguente, sono evidenziati gli indicatori comuni di *output* relativi ai partecipanti individuati all'interno del PR FSE+ Piemonte e riferiti alle condizioni sopra richiamate.

TAB. 6 CONDIZIONE DI SVANTAGGIO

CODICE e DENOMINAZIONE INDICATORE	Definizione indicatore ¹⁵
EECO12- Partecipanti con disabilità	Persone certificate come disabili in conformità alle vigenti disposizioni nazionali.
EECO13 - Cittadini di paesi terzi	Persone che non sono cittadine dell'Unione, compresi gli apolidi e le persone con cittadinanza indeterminata.
EECO14 - Partecipanti di origine straniera	Persone con cittadinanza diversa da quella italiana, in conformità alla definizione adottata dall'AdG.
EECO15 - Minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom)	Persone che vivono in gruppi costituenti una minoranza, sotto il profilo etnico (es. Rom) e/o linguistico, nell'ambito del territorio nazionale.
EECO16 - Senzatetto o persone colpite da esclusione abitativa	Persone che rientrano in una o più delle fattispecie sottoindicate: <ul style="list-style-type: none">• senzatetto (che vivono dove capita e in alloggi di emergenza),• colpite da esclusione abitativa (che vivono in strutture dedicate, rifugi per le donne, alloggi per immigrati, ovvero beneficiano di un sostegno di lungo periodo in quanto senza tetto),• che vivono in alloggio insicuro (es. minaccia di sfratto o violenza) o che vivono in abitazione inadeguata (es. roulotte senza collegamento a servizi pubblici o in sovraffollamento).
EECO17 - Partecipanti provenienti da zone rurali	Persone che risiedono in zone scarsamente popolate, secondo la classificazione del grado di urbanizzazione (DEGURBA, categoria 3).

Come già esplicitato in premessa, la rilevazione e il trattamento dei dati relativi alle sopra richiamate categorie di partecipanti comportano una particolare cautela con riferimento ai

¹⁵ Per le definizioni contenute nella presente tabella, si fa esplicito riferimento alle fonti riportate nel Toolbox e, nello specifico, alle definizioni provenienti dalla Direzione Generale "Occupazione, affari sociali e inclusione, *Labour Market policy statistics – Methodology* 2018.

dati personali "sensibili" ai sensi dell'articolo 9 del GDPR: in coerenza con le previsioni regolamentari, l'AdG procede alla raccolta – mediante raccolta puntuale o stime informate - e al trattamento di tali dati secondo principi di applicabilità e pertinenza, prioritariamente nell'ambito di Misure dedicate.

In relazione all'indicatore "Partecipanti con disabilità"¹⁶, si evidenzia che dovranno essere rilevati i soggetti, in possesso di certificazione (di invalidità o di disabilità), che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possano ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.

Con riferimento, infine, alla valorizzazione degli Indicatori "Cittadini di paesi terzi" e "Partecipanti di origine straniera", i beneficiari dovranno rilevare e inserire sui sistemi informativi il dato relativo alla *cittadinanza* dei partecipanti, secondo le codifiche aggiornate riportate nella Tavola di cui nell'Appendice 2 al presente documento.

B) GLI INDICATORI COMUNI OUTPUT RELATIVI AGLI ENTI

In relazione agli indicatori comuni di *output* relativi agli enti si fornisce, di seguito, la definizione desumibile dalla documentazione UE.

La loro valorizzazione avviene sulla base di dati disponibili sui sistemi informativi.

Nella tabella seguente, sono riportate le definizioni degli indicatori rilevati e gli aspetti ai quali è necessario che i beneficiari prestino la massima attenzione ai fini della loro corretta valorizzazione.

¹⁶ La definizione dell'indicatore, per cui si fa esplicito rimando alle definizioni nazionali, potrà pertanto essere oggetto di revisione a seguito dell'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della Legge 22 dicembre 2021, n. 227, che interverranno - in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18 - anche sulla "definizione della condizione di disabilità nonché revisione, riordino e semplificazione della normativa di settore".

TAB. 7 INDICATORI COMUNI DI OUTPUT RELATIVI AGLI ENTI

CODICE e DENOMINAZIONE INDICATORE	Definizione indicatore¹⁷
<p>EECO18 Numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti a livello nazionale, regionale o locale¹⁸</p>	<p>La pubblica amministrazione comprende: amministrazione esecutiva e legislativa degli enti centrali, regionali e locali; amministrazione e vigilanza in materia di fiscalità (funzionamento dei regimi fiscali; riscossione di dazi/imposte sui beni e indagini su violazioni fiscali; amministrazione doganale); esecuzione del bilancio e gestione dei fondi pubblici e del debito pubblico (raccolta e riscossione di denaro e controllo dei relativi esborsi); amministrazione della politica complessiva di ricerca e sviluppo (civile) e relativi fondi; amministrazione e funzionamento della pianificazione economica e sociale complessiva e dei servizi statistici a vari livelli di governo.</p> <p>Per servizi pubblici si intende qualsiasi ente pubblico o privato che offre un servizio al pubblico. L'elemento privato di tale definizione è pertinente nei casi in cui alcuni servizi sono esternalizzati dallo Stato a grandi fornitori privati o semiprivati, ossia organismi privati con una funzione pubblica.</p>
<p>EECO19 Numero di micro, piccole e medie imprese sostenute (comprese le società cooperative e imprese sociali)¹⁹</p>	<p>Si considera impresa ogni soggetto, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, comprese le società cooperative e le imprese dell'economia sociale.</p> <p>La categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.</p>

¹⁷ Per le definizioni contenute nella presente tabella, si fa esplicito riferimento alle fonti riportate nel Toolbox e, nello specifico, alle definizioni provenienti da: Eurostat, NACE Rev. 2 Statistical classification of economic activities in the European Community, 2008 e articoli 1 e 2 della raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE).

¹⁸ Concorrono alla valorizzazione dell'indicatore le operazioni facenti riferimento alla priorità relativa all'inclusione sociale, obiettivo specifico servizi sociali e sanitari, insieme agli interventi regionali che riguardano il sistema informativo, la valutazione, il rafforzamento amministrativo e le azioni di sistema.

¹⁹ Concorrono alla valorizzazione dell'indicatore micro, piccole e medie imprese ai sensi della pertinente definizione dell'UE registrate sui sistemi informativi beneficiano direttamente, sotto forma di risorse o servizi, del sostegno del FSE. Considerando che l'indicatore esclude le imprese di grandi dimensioni, è importante gli operatori, quando ne hanno la responsabilità, curino con attenzione l'anagrafica delle imprese committenti o beneficiarie delle risorse.

2.1.2 GLI INDICATORI COMUNI DI RISULTATO

A) GLI INDICATORI COMUNI DI RISULTATO IMMEDIATO

Anche di questa categoria di indicatori, che misurano essenzialmente variazioni nella condizione occupazionale dei partecipanti a interventi cofinanziati dal FSE+ entro 4 settimane (28 giorni) della conclusione dell'intervento, viene fornita la definizione desumibile dalla documentazione già richiamata. La loro valorizzazione avviene da parte dell'AdG sulla base di dati resi disponibili dai beneficiari sui sistemi informativi regionali.

Nelle tavole seguenti, sono riportate le definizioni degli indicatori rilevati e gli aspetti ai quali è necessario che i beneficiari prestino la massima attenzione ai fini della loro corretta valorizzazione.

TAB. 8 INDICATORI COMUNI DI RISULTATO IMMEDIATO

CODICE e DENOMINAZIONE INDICATORE	Definizione indicatore²⁰
EECR01 - Partecipanti che cercano un lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento	<p>Persone inattive al momento dell'ingresso in un'operazione del FSE+ e che cercano un lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento.</p> <p>Per <u>persone inattive</u> si fa riferimento alle persone che non fanno abitualmente parte della forza lavoro, ovvero che non risultano né disoccupate, né occupate, secondo le definizioni date.</p> <p>Per "<u>persone che cerca un lavoro</u>" si fa riferimento alle persone che, inattive al momento della partecipazione all'intervento (di politica del lavoro, orientamento, formazione o inclusione sociale), si sono attivate successivamente alla partecipazione e sono disponibili a lavorare e attivamente in cerca di lavoro, secondo la definizione dell'indicatore "disoccupati".</p>
EECR02 - Partecipanti che intraprendono un percorso di istruzione o di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento	<p>Persone che, a seguito della partecipazione all'intervento (di politica del lavoro, orientamento, formazione o inclusione sociale), hanno intrapreso attività di istruzione (apprendimento permanente, istruzione formale) o di formazione (fuori dal luogo di lavoro/sul luogo di lavoro, formazione professionale, ecc.).</p>

²⁰ Per le definizioni contenute nella presente tabella, si fa esplicito riferimento alle fonti riportate nel Toolbox e, nello specifico, alle definizioni provenienti da: Commissione europea, Quadro europeo delle qualifiche (EQF) - <https://ec.europa.eu/ploteus/glossary> (EECR03).

CODICE e DENOMINAZIONE INDICATORE	Definizione indicatore²¹
EECR03 - Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	<p>Persone che, a seguito della partecipazione all'intervento (di politica del lavoro, orientamento, formazione o inclusione sociale), hanno ottenuto una qualifica alla fine della loro partecipazione all'operazione del FSE+.</p> <p>Per "qualifica", si intende il risultato formale di un processo di valutazione e convalida, che viene rilasciato quando l'ente competente stabilisce che una persona ha conseguito i risultati dell'apprendimento in base a standard predefiniti.</p>
EECR04 - Partecipanti che hanno lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento	<p>Persone - disoccupate o inattive al momento della loro partecipazione all'intervento (di politica del lavoro, orientamento, formazione o inclusione sociale) e che, a seguito della partecipazione, risultano occupate (ovvero, hanno un lavoro, anche autonomo, secondo la definizione data).</p>

B) GLI INDICATORI COMUNI DI RISULTATO A LUNGO TERMINE

Anche di questa categoria di indicatori - che rilevano le medesime informazioni di quelli relativi alla situazione occupazionale di risultato immediato ma a una distanza di 6 mesi (180 giorni) dalla fine dell'intervento - viene fornita la definizione desumibile dalla documentazione UE. La loro valorizzazione avviene, anche in questo caso, da parte dell'AdG sulla base di dati già resi disponibili dai beneficiari sui sistemi informativi regionali

Ancora una volta, in relazione al rilievo che assume ai fini della corretta valorizzazione degli indicatori, si sottolinea la necessità che i beneficiari prestino la massima attenzione nell'aggiornamento dei dati sui sistemi informativi.

TAB. 9 INDICATORI COMUNI DI RISULTATO A LUNGO TERMINE

CODICE e DENOMINAZIONE INDICATORE	Definizione indicatore²²
EECR05 - Partecipanti che hanno un lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento	<p>Persone disoccupate o inattive, secondo le definizioni condivise, che hanno un lavoro, anche autonomo, sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento</p>

²¹ Per le definizioni contenute nella presente tabella, si fa esplicito riferimento alle fonti riportate nel Toolbox e, nello specifico, alle definizioni provenienti da: Commissione europea, Quadro europeo delle qualifiche (EQF) - <https://ec.europa.eu/ploteus/glossary> (EECR03).

²² Per le definizioni contenute nella presente tabella, si fa esplicito riferimento alle fonti riportate nel Toolbox e, nello specifico, alle definizioni provenienti da: Eurostat, UE-RFL, 2021 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=EU_Labour_Force_Survey_-_new_methodology_from_2021_onwards (EECR06).

CODICE e DENOMINAZIONE INDICATORE	Definizione indicatore²³
EECR06 - Partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento	Lavoratori, secondo le definizioni condivise, che hanno ricevuto il sostegno del FSE+ e che sono passati da un'occupazione precaria a un'occupazione stabile o dalla sottoccupazione alla piena occupazione oppure a un lavoro che richiede competenze o qualifiche superiori e comporta maggiori responsabilità, o ancora, hanno ricevuto una promozione o un aumento di retribuzione superiore al tasso annuale medio di inflazione salariale nel paese, sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento del FSE+.

²³ Per le definizioni contenute nella presente tabella, si fa esplicito riferimento alle fonti riportate nel Toolbox e, nello specifico, alle definizioni provenienti da: Eurostat, UE-RFL, 2021 [https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=EU Labour Force Survey - new methodology from 2021 onwards](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=EU_Labour_Force_Survey_-_new_methodology_from_2021_onwards) (EECR06).

2.2 INDICATORI SPECIFICI DI PROGRAMMA

Come esplicitato in premessa, gli indicatori – di risultato e di *output* – specifici di Programma integrano il *set* minimo stabilito dal Regolamento del FSE+ e sono stati individuati dall’Autorità di Gestione per monitorare il grado di conseguimento di obiettivi specifici del PR per i quali nessuno degli indicatori comuni oggetto delle precedenti sezioni del documento appariva adeguato. Essi fanno riferimento soltanto a determinate aspetti dell’attuazione del Programma e, in linea generale, non necessitano del conferimento di ulteriori dati a carico dei beneficiari rispetto a quanto già comunicato per la valorizzazione degli indicatori comuni.

I prospetti che seguono illustrano i predetti indicatori. Accanto alla loro elencazione e codifica, per ognuno di essi si fornisce una breve definizione e il relativo ambito di applicazione evidenziando, laddove pertinente, gli aspetti rilevanti per i beneficiari.

TAB. 10 INDICATORI SPECIFICI DI PROGRAMMA

CODICE e DENOMINAZIONE INDICATORE	SPECIFICHE E AMBITO DI APPLICAZIONE
PSRI1 - Numero di disoccupati che beneficia di servizi per l’impiego rinforzati	Utenti beneficiari dei servizi evoluti, comprendenti l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, classificati tra quelli di livello avanzato nell’ambito degli standard regionali, inclusi quelli erogati sia dai soggetti pubblici (i Centri per l’impiego), sia dagli operatori accreditati.
PSRI2 - Numero di utenti che usufruisce di prestazioni erogate sulla base dei servizi rinforzati	Utenti che beneficiano di servizi di protezione sociale (rivolti a famiglie e minori, soggetti con disabilità, adulti non con disabilità e anziani) rafforzati grazie agli interventi cofinanziati.
PSO11 - Indagini di valutazione realizzate	Specifiche indagini valutative che consentano di esprimersi riguardo all’efficacia del complesso delle politiche cofinanziate. Questo indicatore di <i>output</i> specifico qui riportato fa riferimento alle attività di Assistenza Tecnica.

3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'Autorità di Gestione, all'interno del Programma, ha selezionato - tra gli indicatori presentati in questo documento - per ogni Obiettivo specifico almeno un indicatore di *output* e un indicatore di risultato per attestare la sua capacità di perseguire gli obiettivi definiti. Gli indicatori selezionati in relazione al quadro di riferimento dell'efficacia (Art.17 RDC) sono corredati di valori *target* da raggiungere e rappresentati, per gli indicatori di *output*, da "target intermedi" (2024) e "target finali" (2029) e, per gli indicatori di risultato, solo da "target finali" (2029). La scelta degli indicatori e dei relativi valori - rispettivamente in riferimento alla *baseline*, ai *target* intermedi e finali - è stata effettuata a valle di un'accurata analisi, i cui esiti sono stati rappresentati all'interno del PR.

Di seguito, si riportano gli indicatori selezionati e i relativi *target*.

TAB. 11 PR FSE+ 2021/2027 REGIONE PIEMONTE: INDICATORI SELEZIONATI E TARGET INTERMEDI E FINALI

PRIORITÀ	OS	INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2029
I)	a) ESO4.1	EECO02 - Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo	1.170	49.340
		EECR04 - Partecipanti che hanno un lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento	-	12.510
	b) ESO4.2	EECO18 - Numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti	8	19
		PSR11 - Numero di disoccupati che beneficia di servizi per l'impiego rinforzati	-	35.000
	c) ESO4.3	EECO01 - Numero complessivo dei partecipanti	715	12.400
		EECR06 - Partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento	-	645
II)	e) ESO4.5	EECO18 - Numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti	24	103
		EECR03 - Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	-	4.000
	f) ESO4.6	EECO10 - Partecipanti titolari di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma di istruzione post secondaria	13.600	33.570
		EECR03 - Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	-	26.000

PRIORITÀ	OS	INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2029
	g) ESO4.7	EECO05 - Lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori autonomi	4.950	75.260
		EECR03 - Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	-	60.210
III)	h) ESO4.8	EECO02+04 - Non occupati	7.080	61.240
		EECR03 - Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	-	10.500
	k) ESO4.11	EECO18 - Numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti	100	330
		PSRI2 - Numero di utenti che usufruisce di prestazioni erogate sulla base dei servizi sociali rinforzati	-	61.400
IV)	a) ESO4.1	EECO07 - Numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni	34.210	77.930
		EECR06 - Partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento	-	35.000
	f) ESO4.6	EECO06 - Bambini di età inferiore a 18 anni	58.500	275.000
		EECR03 - Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	-	60.000
V)		PSO11 - Indagini di valutazioni realizzate	5	25

Quanto precede avvalorata e sottolinea ulteriormente l'esigenza di una rilevazione puntuale e accurata dei dati necessari alla valorizzazione di tutti gli indicatori oggetto di trattazione all'interno del presente documento e, per quanto qui rileva, per quelli comuni di *output* relativi ai partecipanti, la cui alimentazione attiene essenzialmente ai beneficiari.

APPENDICI

APPENDICE 1 – LIVELLO DI ISTRUZIONE: CLASSIFICAZIONE ISCED

TAB. I INTERNATIONAL STANDARD CLASSIFICATION OF EDUCATION (ISCED)

COD. ISCED	RIFERIMENTO	SPECIFICHE	
0	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	<i>Istruzione mirata a sostenere lo sviluppo iniziale in preparazione alla partecipazione nella scuola e nella società. Per bambini al di sotto dei 3 anni.</i>	
	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	<i>Istruzione mirata a sostenere lo sviluppo iniziale in preparazione alla partecipazione nella scuola e nella società. Per bambini dai 3 anni all'inizio dell'istruzione primaria.</i>	
1	ISTRUZIONE PRIMARIA	<i>Programmi tipicamente mirati a fornire agli studenti le competenze fondamentali in lettura, scrittura e matematica, e a stabilire una solida base di apprendimento generale.</i>	
2	ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	<i>Primo stadio di istruzione secondaria, che si basa sull'istruzione primaria, tipicamente con un curriculum più orientato alle materie.</i>	
3	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	<i>Secondo/ultimo stadio di istruzione secondaria che prepara all'istruzione terziaria e/o fornisce competenze utili all'inserimento nel mercato del lavoro. Solitamente con una vasta gamma di materie tra cui scegliere.</i>	
4	ISTRUZIONE SECONDARIA TERZIARIA	POST NON	<i>Programmi che forniscono esperienze di apprendimento che si basano sull'istruzione secondaria e preparano al mercato del lavoro. Il contenuto è più esteso rispetto alla secondaria ma non così complesso quanto l'istruzione terziaria.</i>
5	ISTRUZIONE TERZIARIA A CICLO BREVE		<i>Primi programmi terziari brevi tipicamente pratici, specifici all'occupazione e preparativi per l'ingresso nel mercato del lavoro. Questi programmi possono anche fornire un ingresso ad altri programmi terziari.</i>
6	ISTRUZIONE SUPERIORE: BACHELOR O EQUIVALENTI (LAUREA TRIENNALE)		<i>Programmi mirati a fornire conoscenze, qualifiche e competenze professionali e/o accademiche di livello intermedio, che portano a una prima laurea terziaria a un certificato equivalente.</i>
7	ISTRUZIONE SUPERIORE: MASTER O EQUIVALENTI (LAUREA MAGISTRALE)		<i>Programmi mirati a fornire conoscenze, qualifiche e competenze professionali e/o accademiche di livello avanzato, che portano a una seconda laurea terziaria o a un certificato equivalente.</i>
8	ISTRUZIONE SUPERIORE: DOTTORALE EQUIVALENTI (DOTTORATO)	O	<i>Programmi mirati principalmente al conseguimento di un certificato di ricerca avanzato, solitamente conclusi con la consegna e la difesa di una dissertazione considerevole basata su ricerche originali, di qualità tale da essere pubblicabile.</i>

APPENDICE 2 – CODIFICA DELLA CITTADINANZA

TAB. II TAVOLA REGIONALE DI CODIFICA DELLA CITTADINANZA

NUOVA MAPPATURA		CLASSIFICAZIONE CITTADINANZA (corrispondenza con attuali titoli a sistema FP)	
CODICE ISTAT STATO	DESCRIZIONE STATO	CODICE	DESCRIZIONE
301	AFGHANISTAN	AFG	AFGANISTAN
201	ALBANIA	ALX	ALBANIA
401	ALGERIA	DZX	ALGERIA
202	ANDORRA	AND	ANDORRA
402	ANGOLA	PAN	ANGOLA
503	ANTIGUA E BARBUDA	ABE	ANTIGUA E BERMUDA
999	APOLIDE	APO	APOLIDE
302	ARABIA SAUDITA	SAX	ARABIA SAUDITA
602	ARGENTINA	RAX	ARGENTINA
358	ARMENIA	ARM	ARMENIA
701	AUSTRALIA	AUS	AUSTRALIA
203	AUSTRIA	AXX	AUSTRIA
359	AZERBAIGIAN	AZE	AZERBAIJAN
505	BAHAMAS	BSX	BAHAMAS
304	BAHREIN	BRN	BAHREIN
305	BANGLADESH	BSH	BANGLADESH
506	BARBADOS	BDS	BARBADOS
206	BELGIO	BXX	BELGIO
507	BELIZE	BHX	BELIZE (HONDURAS BRITANNICO)
406	BENIN	BNN	BENIN
306	BHUTAN	BHU	BHUTAN
256	BIELORUSSIA	BIE	BIELORUSSIA
604	BOLIVIA	BZV	BOLIVIA
252	BOSNIA-ERZEGOVINA	BOS	BOSNIA-ERZEGOVINA
408	BOTSWANA	RBX	BOTSWANA
605	BRASILE	BRX	BRASILE
309	BRUNEI DARUSSALAM	BRU	BRUNEI
209	BULGARIA	BGX	BULGARIA
409	BURKINA FASO	BKI	BURKINA
410	BURUNDI	RUX	BURUNDI
310	CAMBOGIA	KXX	CAMBOGIA
411	CAMERUN	TCX	CAMERUN
509	CANADA	CDN	CANADA
413	CAPO VERDE	CAV	ISOLE DEL CAPO VERDE
415	CIAD	CIA	CIAD
606	CILE	RCH	CILE
314	CINA	RPC	CINA POPOLARE
315	CIPRO	CYX	CIPRO
608	COLOMBIA	COX	COLOMBIA
417	COMORE	ICO	ISOLE COMORE
418	CONGO	CGO	CONGO REPUBBLICA DEMOCRATICA
319	COREA DEL NORD	ROK	COREA

NUOVA MAPPATURA		CLASSIFICAZIONE CITTADINANZA (corrispondenza con attuali titoli a sistema FP)	
CODICE ISTAT STATO	DESCRIZIONE STATO	CODICE	DESCRIZIONE
320	COREA DEL SUD	ROK	COREA
404	COSTA D'AVORIO	CIX	COSTA D'AVORIO
513	COSTA RICA	CRX	COSTA RICA
250	CROAZIA	CRO	CROAZIA
514	CUBA	CXX	CUBA
212	DANIMARCA	DKX	DANIMARCA
515	DOMINICA	WDX	DOMINICA
609	ECUADOR	ECX	ECUADOR
419	EGITTO	ETX	EGITTO
517	EL SALVADOR	ELX	EL SALVADOR
322	EMIRATI ARABI UNITI	EMI	EMIRATI ARABI UNITI
466	ERITREA	ERI	ERITREA
247	ESTONIA	EST	ESTONIA
456	ESWATINI	SDX	SWAZILAND
420	ETIOPIA	ETH	ETIOPIA
245	FEDERAZIONE RUSSA	SUX	FEDERAZIONE RUSSA
703	FIGI	FJI	ISOLE FIGI
323	FILIPPINE	RPX	FILIPPINE
214	FINLANDIA	SFX	FINLANDIA
215	FRANCIA	FXX	FRANCIA
421	GABON	GAB	GABON
422	GAMBIA	WAG	GAMBIA
360	GEORGIA	GEO	GEORGIA
216	GERMANIA	DXX	GERMANIA
423	GHANA	GHX	GHANA
518	GIAMAICA	JAX	GIAMAICA
326	GIAPPONE	JXX	GIAPPONE
424	GIBUTI	GIB	GIBUTI
327	GIORDANIA	JOR	GIORDANIA
220	GRECIA	GRX	GRECIA
519	GRENADA	WGX	GRENADA
523	GUATEMALA	GCA	GUATEMALA
425	GUINEA	GUI	GUINEA
427	GUINEA EQUATORIALE	GBI	GUINEA BISSAO
426	GUINEA-BISSAU	GEQ	GUINEA EQUATORIALE
612	GUYANA	BRG	GUYANA
524	HAITI	RHX	HAITI
525	HONDURAS	HND	HONDURAS
330	INDIA	IND	INDIA
331	INDONESIA	RIX	INDONESIA
332	IRAN	IRX	IRAN
333	IRAQ	IRQ	IRAQ
221	IRLANDA	IRL	IRLANDA
223	ISLANDA	ISX	ISLANDA
712	ISOLE MARSHALL	MSH	MARSHALL
725	ISOLE SALOMONE	ISA	ISOLE SALOMONE
334	ISRAELE	ILX	ISRAELE
100	ITALIA	ITA	ITALIA
356	KAZAKHSTAN	KAZ	KAZAKISTAN
428	KENYA	EAK	KENYA
361	KIRGHIZISTAN	KGH	KIRGHIZISTAN
708	KIRIBATI	KIR	KIRIBATI
272	KOSOVO	KOS	KOSOVO

NUOVA MAPPATURA		CLASSIFICAZIONE CITTADINANZA (corrispondenza con attuali titoli a sistema FP)	
CODICE ISTAT STATO	DESCRIZIONE STATO	CODICE	DESCRIZIONE
335	KUWAIT	KWT	KUWAIT
336	LAOS	LAO	LAOS
429	LESOTHO	LSX	LESOTHO
248	LETTONIA	LET	LETTONIA
337	LIBANO	RLX	LIBANO
430	LIBERIA	LBX	LIBERIA
431	LIBIA	LFX	LIBIA
225	LIECHTENSTEIN	FLX	LIECHTENSTEIN
249	LITUANIA	LTU	LITUANIA
226	LUSSEMBURGO	LXX	LUSSEMBURGO
253	MACEDONIA DEL NORD	MAC	MACEDONIA
432	MADAGASCAR	RMX	MADAGASCAR
434	MALAWI	MWX	MALAWI
340	MALAYSIA	MAL	MALAYSIA
339	MALDIVE	IMA	ISOLE MALDIVE
435	MALI	RMM	MALI
227	MALTA	MXX	MALTA
436	MAROCCO	MAX	MAROCCO
437	MAURITANIA	RIM	MAURITANIA
438	MAURIZIO	MSX	MAURITIUS
527	MESSICO	MEX	MESSICO
254	MOLDOVA	MOL	MOLDAVIA
229	MONACO	MCX	MONACO
341	MONGOLIA	MGO	MONGOLIA
270	MONTENEGRO	MON	MONTENEGRO
440	MOZAMBICO	MOC	MOZAMBICO
307	MYANMAR/BIRMANIA	BUR	BIRMANIA
441	NAMIBIA	SWA	NAMIBIA
715	NAURU	ATO	ATOLLO DI NAURU
342	NEPAL	NEP	NEPAL
529	NICARAGUA	NIC	NICARAGUA
442	NIGER	NIG	NIGER
443	NIGERIA	WAN	NIGERIA
231	NORVEGIA	NXX	NORVEGIA
719	NUOVA ZELANDA	NZX	NUOVA ZELANDA
343	OMAN	OMA	OMAN
232	PAESI BASSI	NLX	PAESI BASSI
344	PAKISTAN	PAK	PAKISTAN
720	PALAU	PLU	PALAU
324	PALESTINA	PLS	PALESTINA
530	PANAMA	PAX	PANAMA
721	PAPUA NUOVA GUINEA	PAP	PAPUASIA-N.GUINEA
614	PARAGUAY	PYX	PARAGUAY
615	PERÙ	PEX	PERU'
233	POLONIA	PLX	POLONIA
234	PORTOGALLO	PXX	PORTOGALLO
345	QATAR	QTR	QATAR
219	REGNO UNITO	GBX	GRAN BRETAGNA/IRLANDA DEL NORD
257	REPUBBLICA CECA	CSX	REPUBBLICA CECA
414	REPUBBLICA CENTRAFRICANA	RCA	CENTROAFRICA
463	REPUBBLICA	RCB	CONGO REPUBBLICA

NUOVA MAPPATURA		CLASSIFICAZIONE CITTADINANZA (corrispondenza con attuali titoli a sistema FP)	
CODICE ISTAT STATO	DESCRIZIONE STATO	CODICE	DESCRIZIONE
	DEMOCRATICA DEL CONGO		POPOLARE
516	REPUBBLICA DOMINICANA	DOM	REPUBBLICA DOMINICANA
235	ROMANIA	RXX	ROMANIA
446	RUANDA	RWA	RUANDA
534	SAINT KITTS E NEVIS	CHN	S.CHIRSTOPHER E NEVIS
533	SAINT VINCENT E GRENADINE	VGR	S.VINCENT E GRENADINE
727	SAMOA	WSX	ISOLE SAMOA
236	SAN MARINO	RSM	SAN MARINO
532	SANTA LUCIA	WLX	SANTA LUCIA
448	SAO TOMÉ E PRINCIPE	SAO	SAO TOME' E PRINCIPE
450	SENEGAL	SNX	SENEGAL
271	SERBIA	SER	SERBIA
449	SEYCHELLES	SYX	SEYCHELLES
451	SIERRA LEONE	WAL	SIERRA LEONE
346	SINGAPORE	SGP	SINGAPORE
348	SIRIA	SYR	SIRIA
255	SLOVACCHIA	SKX	SLOVACCHIA
251	SLOVENIA	SLO	SLOVENIA
453	SOMALIA	SOM	SOMALIA
239	SPAGNA	EXX	SPAGNA
311	SRI LANKA	CLX	SRI LANKA (CEYLON)
713	STATI FEDERATI DI MICRONESIA	MRS	MICRONESIA
536	STATI UNITI D'AMERICA	USA	STATI UNITI D'AMERICA
246	STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO	SCV	CITTA' DEL VATICANO
467	SUD SUDAN		
454	SUDAFRICA	ZAX	SUDAFRICA
455	SUDAN	SUD	SUDAN
616	SURINAME	SME	SURINAME
240	SVEZIA	SXX	SVEZIA
241	SVIZZERA	CHX	SVIZZERA
362	TAGIKISTAN	TAG	TAGIKISTAN
363	TAIWAN	RCX	TAIWAN
457	TANZANIA	EAT	TANZANIA
349	THAILANDIA	TXX	THAILANDIA
338	TIMOR LESTE		
458	TOGO	TGX	TOGO
730	TONGA	ITO	ISOLE TONGA
617	TRINIDAD E TOBAGO	TTX	TRINIDAD TOBAGO
460	TUNISIA	TNX	TUNISIA
351	TURCHIA	TRX	TURCHIA
364	TURKMENISTAN	KME	TURKMENISTAN
731	TUVALU	TUV	ISOLE TUVALU
243	UCRAINA	UCR	UCRAINA
461	UGANDA	EAU	UGANDA
244	UNGHERIA	HXX	UNGHERIA
618	URUGUAY	UXX	URUGUAY
357	UZBEKISTAN	UZB	UZBEKISTAN
732	VANUATU	VTU	VANUATU
619	VENEZUELA	YVX	VENEZUELA
353	VIETNAM	VNX	VIETNAM

NUOVA MAPPATURA		CLASSIFICAZIONE CITTADINANZA (corrispondenza con attuali titoli a sistema FP)	
CODICE ISTAT STATO	DESCRIZIONE STATO	CODICE	DESCRIZIONE
354	YEMEN	YMN	YEMEN
464	ZAMBIA	ZXX	ZAMBIA
465	ZIMBABWE	ZWX	ZIMBABWE